

24075/12



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 18 GIU 2012



IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALBERTO MACCHIA
Dott. DOMENICO GENTILE
Dott. DOMENICO GALLO
Dott. ANTONIO MANNA
Dott. COSIMO D'ARRIGO

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 18/05/2012

- Presidente - SENTENZA
N. 1029/2012
- Rel. Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 3049/2012
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PMT PRESSO TRIBUNALE DI MILANO
nei confronti di:

- 1) AGRAMA FRANK N. IL 01/01/1930 * C/
- 2) BALLABIO GABRIELLA N. IL 15/01/1957 * C/
- 3) LORENZANO DANIELE N. IL 21/06/1949 * C/
- 4) PACE ROBERTO N. IL 27/05/1952 * C/
- 5) BERLUSCONI SILVIO N. IL 29/09/1936 * C/

avverso la sentenza n. 9922/2011 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
18/10/2011

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
~~lette/sentite le conclusioni del PG Dott.~~

Udit i difensor Avv.;

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Gabriele Mazzotta che ha concluso per il rigetto del ricorso ;
Uditi i Difensori, Avv. Roberto Giuseppe Antonio Pisano per Agrama Frank, Avv.ti Niccolò Ghedini e Pietro Longo per Silvio Berlusconi, che hanno concluso per il rigetto del ricorso del Procuratore della Repubblica di Milano ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

RITENUTO IN FATTO

1.1)-Nell'ambito del procedimento penale n. 40382\05 RG NR e n. 9922\11 RG GIP a carico di:

AGRAMA FRANK
BERLUSCONI SILVIO
BERLUSCONI PIER SILVIO
CONFALONIERI FEDELE
DAL NEGRO GIORGIO
DEL BUE PAOLO
LORENZANO DANIELE
PACE ROBERTO
BALLABIO GABRIELLA
STABILINI GIOVANNI
CHAN MEI-YU PADDY
HSU MAY-CHUN CATHERINE

Imputati:

a)-Agrama Frank, Berlusconi Silvio, Lorenzano Daniele, Pace Roberto, Ballabio Gabriella, del reato ex artt. 61 nn.7e11, 81,cpv, 110,112,n.1, 646 cp . per appropriazione indebita aggravata , commessa da:

-Agrama quale titolare attraverso fiduciari di società operanti nel settore dei diritti televisivi e quale socio occulto di Silvio Berlusconi;

-Silvio Berlusconi, quale azionista di riferimento ed azionista di maggioranza, tramite Fininvest, nel periodo 2003-2004, e titolare di poteri di fatto sulla gestione di Mediaset spa;

-Daniele Lorenzano, responsabile quale uomo di fiducia di Berlusconi degli acquisti dei diritti di trasmissione sul mercato americano per il gruppo Fininvest ed in seguito per Mediaset spa, nonché consulente di Mediatrade spa;

-Roberto Pace e Gabriella Ballabio, quali dirigenti di Mediatrade;

-in concorso tra loro , con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, operando all'interno di un sistema di frode , utilizzato dalla fine degli anni '80 , in forza del quale i diritti di trasmissione forniti da Paramount ed altri , invece che direttamente dai fornitori, venivano acquistati da Mediaset a prezzi gonfiati per il tramite di società di comodo riconducibili a Frank Agrama quali: Harmony Gold ed altre e nel periodo 2000-2005 quale: Olympus Trading Ltd;

-si appropriavano di una parte rilevante (nel periodo 2000-2005 complessivamente: \$.100 milioni) delle somme trasferite a partire dal 1999 da Mediatrade e successivamente da RTI, alla società Olympus Trading Ltd a titolo di pagamento di diritti televisivi;

-denaro successivamente depositato su conti correnti presso UBS Lugano nella disponibilità di fiduciari di Agrama su conti aperti a nome di Roberto Pace o a nome di Gabriella Ballabio ;



-in particolare , con riferimento ai fatti allo stato non coperti da prescrizione , si appropriavano di un ammontare corrispondente al 45% circa delle somme accreditate ad Olympus Trading , come da elenco allegato al capo di imputazione;

In Milano e Dublino fino al 30.11.2005;

b)-Ballabio, Lorenzano e Dal Negro, imputati del reati di appropriazione indebita ex artt. 61 n.7 e 11, 81 cpv, 646 c.p.; in Milano e Dublino fino al 28.12.2005;

c)-Berlusconi Silvio, Berlusconi Pier Silvio, Confalonieri Fedele, Agrama Frank, Lorenzano Daniele, Pace Roberto, Ballabio Gabriella, Dal Negro Giorgio , imputati del reato ex artt. 81 cpv, 110, 112 n.1 cp, 3 D.L.vo 74\2000,

-utilizzando mezzi fraudolenti, consistiti nell'acquisire i diritti di trasmissione attraverso la fittizia intermediazione delle società di comodo sopra menzionate, diritti che successivamente trasferivano a prezzi gonfiati alle società del gruppo Mediaset, emettendo a tal fine fatture nei confronti di Mediatrade e RTI recanti l'indicazione di corrispettivi in misura superiore a quella reale;

-sulla base di tale falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie per Mediatrade e RTI indicavano, nelle dichiarazioni fiscali consolidate di Mediaset spa elementi attivi inferiore al reale con riferimento ai redditi di pertinenza della società RTI spa , dissimulati negli importi di seguito indicati nel capo di imputazione;

In Milano fino al 30.09.2009,

d)-Stabilini Giovanni imputato del reato ex art. 81 cpv e 648 bis cp;

e)-Paddy Chan e Catherine Hsu, imputate del reato ex artt. 110, 648 bis cp;

f)-Del Bue Paolo imputato del reato ex art. 648 bis cp ;

1.2)-Il Gup presso il Tribunale di Milano, sulla richiesta di rinvio a giudizio, con la decisione del 18.10.2011 qui impugnata, rilevava:

-che il presente procedimento costituiva stralcio di altro procedimento penale (n.22694/01 RG NR) denominato "diritti" e concernente fattispecie di appropriazione indebita aggravata ai danni di Mediaset spa nonché correlate fattispecie di falso in bilancio e frode fiscale , asseritamente commesse nel corso del periodo tra gli anni 1988 e 1999;

-che per tale processo era stato emesso il decreto di rinvio a giudizio in data 07.07.2006 a carico, tra gli altri, di Frank Agrama, Silvio Berlusconi, Fedele Confalonieri, Giorgio Dal Negro, Paolo Del Bue, Daniele Lorenzano , processo ancora in corso di svolgimento dinanzi al Tribunale di Milano;

-che il presente processo, derivato dal precedente e denominato "Mediatrade" era scaturito dalla documentazione bancaria che le Autorità degli Stati Uniti di America avevano inviato all'Ufficio di Procura di Milano relativamente ad una delle società di Frank Agrama per il periodo 2000-2002, dando luogo alle attuali imputazioni di appropriazione indebita, frode fiscale e riciclaggio, per condotte nella sostanza analoghe a quelle del precedente processo (così detto "diritti") ma con riferimento ad una fase ulteriore ed estesa sul piano temporale dal 2000 sino al 2005;

1.3)-Il Gup riteneva che per le odierne imputazioni le fonti di prova indicate dal PM nella sua richiesta, fondati oltre che sulla predetta documentazione bancaria anche su una consulenza tecnica di KPMG Audit spa del 10.09.2009, fossero indicative di sufficienti elementi per il rinvio a giudizio di : Frank Agrama, Pier Silvio Berlusconi, Fedele Confalonieri, Giorgio Dal Negro, Daniele Lorenzano, Roberto Pace , Gabriella Ballabio, Giovanni Stabilini, Paddy Chan Mei-Yu, Catherine Hsu May-Chun, Paolo Del Bue, ad eccezione però dei fatti di appropriazione indebita aggravata contestati al capo



a) fino alla data del 27.02.2004 perché prescritti già prima della richiesta di rinvio a giudizio.

1.4)-Il Gup operava una netta distinzione tra la posizione dei predetti imputati e quella di Silvio Berlusconi, per il quale emetteva sentenza di non luogo a procedere; al riguardo osservava:

-che i fatti indicati ai capi a) e c) della rubrica erano ascritti a Silvio Berlusconi "quale azionista di riferimento, azionista di maggioranza (tramite Fininvest) nel periodo 2003-2004 e titolare di poteri di fatto nella gestione di Mediaset spa";

-che, al riguardo, occorre delimitare in maniera precisa l'ambito temporale così come delineato nella contestazione sicché gli addebiti andavano circoscritti, quanto all'appropriazione indebita -capo a)- al periodo 2002-2005, e quanto al reato di frode fiscale -capo c)- al periodo 2005-2009;

-che l'esame delle fonti di prova indicate dal PM a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio non consentiva di individuare alcun concreto elemento probatorio da cui poteva evincersi una partecipazione materiale o anche solo morale di Silvio Berlusconi ai reati contestati nel presente procedimento, ove temporalmente circoscritti al periodo compreso tra gli anni sopra richiamati dal 2002 al 2009;

-che, per contro, gli elementi di prova emergenti dalla documentazione allegata dal PM riguardavano materiale documentale riferibile al periodo compreso tra il 1988 ed il 1999, cioè fatti che costituivano oggetto dell'altro procedimento penale, così detto "diritti" attualmente in corso di svolgimento davanti alla I sezione penale del Tribunale di Milano;

-che, pertanto, fermo restando il rinvio a giudizio per gli altri imputati, sia pure con la prescrizione dei reati di appropriazione indebita commessi sino al 27.02.2004, non risultava utile procedere al dibattimento nei confronti di Silvio Berlusconi, non reputandosi gli elementi prospettati nella richiesta di rinvio a giudizio suscettibili di un'evoluzione favorevole alla tesi accusatoria, nemmeno nella prospettiva delle intraprese rogatorie internazionali che, per il momento, risultavano non di prossima conclusione.

2.0)-Avverso tale decisione ricorre per cassazione il PM presso il Tribunale di Milano, censurando la sentenza per avere:

a)-dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti degli imputati Agrama, Ballabio, Lorenzano e Pace per i fatti di reato al capo a) commessi fino alla data del 27.02.2004;

b)-dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Silvio Berlusconi in ordine ai capi a) e c) per non avere commesso il fatto.

-MOTIVI ex art. 606, 1° co, lett. c) e) c.p.p

2.1)-Nullità della sentenza per violazione degli artt. 157 e 160 cp per avere il Gup erroneamente ritenuto maturata la prescrizione relativamente al reato di appropriazione indebita ascritto al capo a) per i fatti commessi sino al 27.04.2004 trascurando di considerare che il decorso della prescrizione era stato interrotto con:

-l'invito a presentarsi in data 29.05.2007 nei confronti di Agrama;

-l'invito a presentarsi in data 26.01.2007 nei confronti di Pace ed interrogatori vari;

-l'invito a presentarsi in data 14.02.2007 nei confronti di Ballabio ed interrogatorio;

Il PM indicava gli estremi di tali atti, le relative affollazioni nel fascicolo e l'allegazione al presente ricorso ed osservava che, pertanto, calcolata la sospensione del processo dal 24.06.2010 al 5.03.2011 ed applicato il termine massimo di anni 7 e mesi



6 , dovevano ritenersi non prescritti al momento di presentazione del presente ricorso i fatti di appropriazione commessi nel periodo dal 29.09.2033 al 27.02.2004, contrariamente a quanto ritenuto dal Gup;

-Per quanto riguarda Silvio Berlusconi :

2.2)-Nullità della sentenza per illogicità della motivazione in relazione ai fatti avvenuti sino al 2000;

-al riguardo il PM ricorrente sottolinea:

-che il vero cliente della Paramount era Berlusconi, anche se i diritti televisivi venivano acquistati tramite le società riconducibili ad Agrama;

-che, infatti, i punti di contatto con la Paramount venivano tenuti dal coimputato Lorenzano il quale a sua volta aveva rapporti strettissimi con Berlusconi, come emergeva dalle dichiarazioni di Cavanna;

-che, in ogni caso, la Paramount trattava i prezzi con Lorenzano e Agrama, il quale a sua volta prima di accettare ne parlava sempre con Berlusconi , anche dopo che questi era stata nominato Presidente del Consiglio, come emergeva dalle dichiarazioni di Gordon;

-che, di fatti, dopo l'uscita di scena di Gordon (nel 1997) la Paramount aveva cercato di avere rapporti stretti con i dirigenti Mediaset i quali riferivano di passare da Frank cioè Agrama , come emergeva dalle dichiarazioni di Marenzi;

2.3)-Il PM deduce l'illogicità della motivazione impugnata che, per un verso, aveva dato conto di tali circostanze , indicative di uno stretto coinvolgimento di Berlusconi negli acquisti con la Paramount direttamente e per interposta persona fino al 1999 e, per altro verso , aveva escluso una prosecuzione di tali rapporti dopo il 2000;

-al riguardo il PM ricorrente ricorda che l'anno 1999 costituisce la linea di demarcazione temporale tra il presente processo e quello così detto "diritti" , sicchè dagli atti emergeva in maniera chiara che il periodo 1999/2000 faceva parte a pieno titolo del presente procedimento sicchè aveva errato il Gup a negare ogni rilevanza agli elementi probatori relativi a questo periodo, anche con riferimento a Berlusconi , attesa la sua qualità di azionista di controllo;

2.4)-Partendo da questa premessa il PM censura la decisione laddove ha escluso ogni responsabilità di Berlusconi per il periodo 1999/2000 e laddove ha osservato che negli atti non vi sarebbero indicazioni di comportamenti riferibili a Silvio Berlusconi dopo l'anno 2000 ed evidenzia come il Gup abbia illogicamente trascurato di considerare che gli impegni assunti da Mediaset in tale periodo, pari a circa \$ 77 milioni, riverberavano i propri effetti anche per gli anni successivi , così da integrare le ipotesi di appropriazione indebita e di frode fiscale anche per i periodi non prescritti e per le dichiarazioni dei redditi dal 2005 al 2008.

2.5)-A tale ultimo riguardo il PM ricorrente deduce l'illogicità della motivazione per avere travisato gli elementi di prova con riferimento a specifici atti relativi a fatti avvenuti dopo il 2000;

a)-richiama le dichiarazioni di Roberto Pace in relazione agli anni dal 2002 al 2009 ed, in specie, l'interessamento diretto di Silvio Berlusconi sulla richiesta di Frank Agrama di ricevere la garanzia sul mantenimento di un volume di affari di almeno \$ 40 milioni annui;



- b)-ricorda che Roberto Pace aveva riferito di avere appreso da Daniele Lorenzano che il "dottore" (cioè Silvio Berlusconi) aveva espresso l'opinione che occorreva andare incontro alle richieste di Agrama .
- c)-censura la motivazione del Gup allorchè , pur considerando tale circostanza, ne ha escluso la rilevanza ai fini della prova del diretto coinvolgimento di Berlusconi con l'osservazione che lo stesso Pace aveva precisato di "non essersi fidato" di quanto riferitogli dal Lorenzano e di avere chiesto a quest'ultimo un'indicazione diretta e formale da parte dell'azienda, prima di dare corso alle richieste di Agrama;
- d)-deduce che il Gup avrebbe travisato la prova non comprendendo il significato dell'espressione del Pace, che non aveva inteso affermare di "non essersi fidato" dell'effettivo diretto assenso di Berlusconi, ma aveva circostanziato meglio il suo pensiero raccontando anche di un successivo incontro intervenuto tra Agrama ed altro uomo di fiducia di Berlusconi e presidente Fininvest, l'avv. Aldo Bonomo, nel corso del quale Agrama avrebbe minacciato di utilizzare documenti scottanti così da indurre il Bonomo a raccomandare al Pace di fare tutto il possibile per garantire ad Agrama il flusso di affari per i 40 milioni richiesti;
- e)-il PM deduce che dalla corretta e non travisata valutazione di tali elementi di prova emergerebbe , contrariamente a quanto illogicamente ritenuto dal Gup, l'importanza del ruolo di Berlusconi, quale azionista di riferimento Fininvest nel garantire ad Agrama il volume di vendite da lui richiesto.

2.6)-Conclusivamente, il PM ricorrente sostiene che il Gup avrebbe fatto ricorso ad una serie di illazioni e ad una motivazione lacunosa ed erronea, facendo confusione tra i dirigenti Mediaset e quelli Fininvest , così da giungere ad una lettura degli atti non univoca, mentre i fatti si prestavano ad una lettura radicalmente diversa , tale da giustificare il rinvio a giudizio, quanto meno per il periodo fino al 2003, secondo le dichiarazioni del Pace , da cui emergeva il diretto interessamento di Silvio Berlusconi nelle attività di Agrama Frank, organizzate proprio ai fini del sistema di frode di cui al capo di imputazione.

2.7)-Infine il ricorrente censura la decisione impugnata anche riguardo alla dedotta influenza delle intraprese rogatorie internazionali, illogicamente ritenute prive di immediati sbocchi probatori e, così erroneamente trascurando l'arricchimento che ne sarebbe derivato per l'importante contributo conoscitivo sui fatti del procedimento e per l'arricchimento del materiale probatorio per il dibattimento.

CHIEDE l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va rigettato.

3.1)-Occorre ricordare che il controllo consentito in sede di legittimità della motivazione della decisione negativa del processo, quale è la sentenza di non luogo a procedere, concerne la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d'insieme degli elementi acquisiti dal pm. Diversamente si giungerebbe ad attribuire al Giudice di legittimità un compito in effetti di merito. (Cassazione penale, sez. VI, 26/09/2011, n. 45907)

a)-L'udienza preliminare, nella configurazione assunta per effetto delle innovazioni introdotte con la L. n. 479 del 1999 ha modificato, ma non perduto nonostante



l'arricchimento del materiale cognitivo a disposizione del Giudice, la sua originaria funzione di "filtro" contro le accuse infondate;

b)-L'art. 425 c.p.p., comma 3 prevede che si debba pronunciare una sentenza di non luogo a procedere, tra l'altro, quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori oppure inidonei a sostenere l'accusa in giudizio (in conformità della norma dell'art. 125 disp. att. cod. proc. pen. in materia di l'archiviazione).

c)-Sul tema, la Corte Costituzionale (con sentenze 6 luglio 2001 n. 224 e 12 luglio 2002 n. 335) e le Sezioni Unite (con sentenza 29 maggio 2008 n. 25695), hanno puntualizzato che la fondamentale regola probatoria, al fine che rileva, resta qualificata da una delibazione di tipo prognostico sulla possibilità di successo della futura nella fase dibattimentale.

d)-Tale regola salvaguardia due esigenze contrapposte, cioè, la necessità di evitare dibattimenti inutili e di non pregiudicare situazioni che non sono immutabili (ex plurimis: Cass. Sez. 4 sentenza 23 settembre 2010 n. 38586).

e)-Pertanto, il Giudice deve effettuare una previsione sulla superfluità del dibattimento avendo come referente non solo le emergenze agli atti, ma quelle presumibilmente acquisibili in prosieguo e valutare se gli elementi probatori insufficienti o contraddittori dei quali dispone possano trasformarsi in prove piene all'esito della dialettica dibattimentale.

f)-Se tale prognosi è negativa, per esigenze di tutela dell'imputato e per ragioni di economia processuale, si deve pronunciare una sentenza a sensi dell'art. 425 cod. proc. pen..

g)-Le novazioni legislative rendono più incisiva la valutazione dell'udienza preliminare tanto da indurre la Consulta a considerarla un giudizio di merito sulla consistenza della accusa che si esaurisce, tuttavia, nella prognosi della sostenibilità della futura accusa (sentenza 12 luglio 2002 n. 335); la stessa Corte Costituzionale (sentenza 16 luglio 2009 n. 242 ed ordinanza 27 gennaio 2010 n. 33) ha sostenuto la diversità dell'udienza preliminare rispetto al dibattimento sotto il profilo dello accertamento perchè nella prima non deve essere verificata la responsabilità dell'imputato, ma l'utilità del dibattimento. (Cassazione penale, sez. III, 20/09/2011, n. 41409)

3.2)-Per quanto rilevato, si deve osservare che il Gup ha proceduto nella piena osservanza delle regole che disciplinano l'udienza preliminare e la decisione ex art. 425 c.p.p. evidenziando, per un verso, come gli elementi indicati dal PM nella sua richiesta fossero sufficienti per disporre il rinvio a giudizio di tutti gli imputati, ad eccezione di Silvio Berlusconi atteso che , per quest'ultimo ed in relazione ai delitti: -di appropriazione indebita (contestati per il periodo 2002-2005) e: -di frode fiscale (contestati per il periodo 2005-2009) l'accusa era caratterizzata da totale inconsistenza degli elementi a sostegno del teorema accusatorio e non poteva essere colmata con ulteriori indagini o il vaglio dibattimentale.

3.3)-In particolare il Gup ha osservato che il complesso "sistema di frode" descritto nei capi di imputazione era delineato da sufficienti elementi probatori ed indiziari, tali da suffragare la tesi accusatoria in ordine ad una prosecuzione, anche se in forme parzialmente diverse, del sistema fraudolento nel periodo successivo al 1999 e , quindi, anche nella fase temporale di cui al presente procedimento;
in tale prospettiva ha disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati titolari di cariche sociali o dirigenziali ovvero destinatari di incarichi specifici , escludendo dal rinvio a giudizio Silvio Berlusconi, per il quale, dopo la cessazione delle cariche societarie , non



emergevano condotte concludenti ai fini di un concorso nei reati addebitati, neppure sotto il profilo della gestione di fatto .

3.4)-Il PM censura tale conclusione osservando che il Gup aveva ommesso di considerare che i fatti e le condotte fraudolente successive al 1999 riverberavano i propri effetti anche negli anni successivi, ma la censura risulta infondata perché trascura di considerare che la motivazione impugnata non nega tale evenienza , bensì la restringe sul piano probatorio ai soggetti che risultano coinvolti nelle condotte contestate, osservando che dal 2000 in poi non emergono, nel presente procedimento, comportamenti diretti o indiretti di Silvio Berlusconi nell'ambito del così detto "sistema di frode" , atteso che il materiale probatorio risulta essere in prevalenza "riferibile a fatti relativi al periodo storico compreso tra l'anno 1988 e l'anno 1999 che, come si è detto, costituisce oggetto di altro procedimento penale, c.d. "diritti" in corso di svolgimento" (pag.12 sentenza) .

3.5)-Tale motivazione è ben presente al PM ricorrente che , inoltre, deduce come dagli atti emergerebbe un coinvolgimento specifico di Silvio Berlusconi anche oltre lo spartiacque dell'anno 2000 e cita al riguardo le dichiarazioni rese da Roberto Pace, il quale ha riferito dell'intervento di Daniele Lorenzano e di Aldo Bonomo cioè di uomini di fiducia di Silvio Berlusconi riguardo alla richiesta di Agrama di conservare un consistente volume di affari con Mediaset anche dopo la data citata .

a)-A riguardo il PM sottolinea come Lorenzano avesse parlato di un intervento del "dottore" (cioè Silvio Berlusconi) al fine di garantire ad Agrama il predetto volume di affari e come anche Bonomo avesse caldeggiato tale conclusione , sicché il medesimo ricorrente conclude come le circostanze indicate da Pace abbiano il carattere di: "dichiarazioni accusatorie di un coimputato che ha certamente direttamente partecipato ai fatti di reato ed ha svolto un ruolo di primo piano nella vicenda essendo stato fino al 2002 a capo della divisione diritti di Mediaset" nella qualità di uomo di fiducia di Silvio Berlusconi, (pag.13 ricorso) così da doversi ritenere acquisita la prova della perdurante ed attiva partecipazione di Berlusconi al sistema di frode , anche nel periodo successivo al 1999-2000, attraverso la coltivazione ed il mantenimento dei rapporti con Agrama, soggetto fondamentale nel sistema fraudolento costruito con il sistema delle sovrapproduzioni.

b)-Si tratta di un motivo che trascura la motivazione impugnata che, sul punto, ha congruamente osservato come le dichiarazioni di Pace conducevano ad escludere la prova di un diretto interessamento di Silvio Berlusconi in favore di Agrama, atteso che il medesimo dichiarante, nel riferire dell'intervento di Lorenzano -che riportava del desiderio di Berlusconi (" il dottore") di andare incontro alle richieste di Agrama-aveva anche aggiunto "di non essersi fidato" di quanto gli riferiva Lorenzano , al punto da avere chiesto a quest'ultimo "un'indicazione diretta e formale da parte dell'azienda" (pag.26 sentenza) .

3.6)-Il Gup ha operato in tal modo una valutazione plausibile della prova rinveniente dalle dichiarazioni di Roberto Pace , osservando come dal suo esame non sia emersa la verifica della ingerenza di Berlusconi nella vicenda, al punto che egli non si era fidato di quanto riferito da Lorenzano , il che contrastava con la tesi che quest'ultimo fosse il braccio destro di Berlusconi.



a)-Si tratta di una valutazione in fatto del tutto congrua perché aderente ai fatti di causa ed esente da illogicità manifesta tale da risultare non censurabile in questa sede , ove il giudice di legittimità non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, né può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.(Cassazione penale , sez. IV, 12 giugno 2008, n. 35318)

3.7)-Il PM ricorrente deduce tuttavia che, in realtà, il Gup avrebbe travisato la prova offerta dalle dichiarazioni di Pace e segnala l'intero compendio dei suoi interrogatori (pagg.9-13 ricorso) , comprensivi anche dell'intervento di Bonomo in favore della richieste di Agrama per evidenziare come, in effetti, il senso di tali dichiarazioni andava inteso in direzione opposta a quella del Gup;

a)-si tratta tuttavia, di un motivo infondato atteso che il vizio di "travisamento della prova", si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. (Cassazione penale , sez. II, 28 maggio 2008, n. 25883)

b)-nella specie è agevole osservare che il Gup non ha ignorato la prova , procedendo anzi alla sua compiuta analisi , sicché la censura del PM si risolve in sostanza nella denuncia di un vizio di illogicità della motivazione , non ricevibile in questa sede ove la Corte di cassazione non è chiamata a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità o all'interpretazione delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire — nell'ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato — se il giudice del merito abbia esaminato tutti gli elementi a disposizione e se ne abbia fornito una adeguata interpretazione.(Cassazione penale , sez. IV, 29 gennaio 2007, n. 12255)

3.8)-In ogni caso, il PM ricorrente trascura di considerare che la motivazione impugnata, lungi dal risultare illogica o incompleta, ha dettagliatamente esaminato tutti gli allegati elementi probatori ed indiziari riguardo all'intervento di Silvio Berlusconi nel sistema di frode delineato dall'accusa , facente capo al sistema delle sovrapprezzazioni che passava attraverso l'attività di acquisizione dei diritti di trasmissione ad opera delle società di Frank Agrama , definito nel capo di imputazione come "socio occulto" di Berlusconi;

-al riguardo il Gup ha osservato (pag.21 sentenza) :


a)-che il grosso del fatturato di Agrama con Mediatrade concerneva gli impegni assunti negli anni 1999-2000-2001;

b)-che in, seguito si era trattato solo di rinnovi, sicché il fatturato con Agrama si era notevolmente ridotto;

c)-che, pertanto, Agrama si era lamentato con i dirigenti Mediaset , insistendo per ottenere una lettera di intenti che gli garantisse un fatturato di almeno \$ 40 milioni annui;

d)-che per conseguire tale risultato Agrama aveva scritto numerose lettere ai dirigenti Mediaset :-Bonomo -Pace (pagg.21-23 sentenza) giungendo persino a minacciare la produzione di documenti scottanti (pag.11 ricorso) ;

e)-che tali emergenze processuali collidevano nettamente "con l'impostazione accusatoria , secondo cui , anche negli anni oggetto delle imputazioni del presente



giudizio (2002-2009) Frank Agrama sarebbe stato socio occulto di Silvio Berlusconi", perchè in tal caso Agrama, anziché rivolgersi insistentemente ai dirigenti Mediaset (oggetto del rinvio a giudizio) avrebbe potuto rivolgersi direttamente al proprio socio occulto, Silvio Berlusconi, "per ottenere quanto richiesto, nell'asserito interesse comune di entrambi" (pag. 25 sentenza).

3.9)-Questo passaggio della motivazione impugnata risulta decisivo atteso che in materia di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente possa manifestarsi attraverso forme differenziate ed atipiche della condotta criminosa non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nel reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (Cass. Pen. SS UU n. 45276 del 2003), principio che risulta correttamente applicato dal Gup, il quale, all'esito dell'ampia disamina delle condotte specificamente attribuite a Silvio Berlusconi, ha osservato come non sia stato offerto dal PM "alcun elemento probatorio, preciso e concreto, che possa considerarsi apprezzabilmente significativo dell'esistenza in capo all'imputato Silvio Berlusconi di reali poteri gestori della società Mediaset nel periodo di riferimento dei fatti per cui si procede" così che risultava "inutile procedere al dibattimento" nei confronti del predetto "non reputandosi gli elementi prospettati a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, valutati nei termini di cui sopra, suscettibili di un'evoluzione favorevole alla tesi accusatoria" (pag.28 sentenza).

3.10)-Le censure del Pm omettono di considerare che la caratteristica della sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cpp deriva dal peculiare grado di stabilità della decisione, che non forma giudicato atteso che le sentenze di non luogo a procedere sono revocabili in quanto tipiche decisioni allo stato degli atti.

a)-Risulta peculiare pertanto la tematica della non sempre facile individuazione del crinale della linea di demarcazione tra il concetto di sostenibilità o non sostenibilità in giudizio dell'accusa, categoria giuridica fissata dal 3° co. art. 425 cpp -come novellato nel 1999- e che costituisce il discrimine valutativo di riferimento del giudice di fronte a situazioni probatorie non dotate di chiara ed univoca efficacia probatoria. (Cass. Pen. Sez. VI, 20.09.2011 n. 16362)

b)-Né può sostenersi che il Giudice dell'udienza preliminare debba sempre e soltanto optare per l'ipotesi di sostenibilità dell'accusa ed il rinvio a giudizio dell'imputato, atteso che tale evenienza frusterebbe le esigenze deflative che, come è pacifico in giurisprudenza, ispirano il disposto del 3° co. art. 425 cpp.

c)-Una parte della Giurisprudenza di legittimità sottolinea come, in base ai penetranti poteri di integrazione probatoria riconosciuti al giudice dell'udienza preliminare dall'art. 422 cpp, come modificato dalla Legge Carotti (L. 16.12.1999 n. 479) si potrebbe concludere che la decisione adottata ai sensi dell'art. 425 cpp non avrebbe una struttura logica realmente diversa dalla decisione dibattimentale, anche alla luce dei principi della giurisprudenza comunitaria, ispirata ad un processo equo e destinato ad esaurirsi in tempi ragionevolmente brevi (artt. 6,8, CEDU) così che il giudizio del Gup ex art. 425 cpp non sarebbe dissimile, quanto ai criteri di valutazione delle prove ex art. 192 cpp, da quello conclusivo del giudizio di merito di primo grado, connotandosi in definitiva per un unico fondamentale criterio di valutazione anticipata (prognostica, ma ancora prima diagnostica) sul materiale disponibile e sulla sua evolutiva trasformazione nell'eventuale successivo dibattimento (sopra citata Cass. Pen.Sez.VI, sopra citata n. 16362/2011).



3.11)-Nella specie, tuttavia, resta decisivo osservare che il Gup, piuttosto che anticipare il giudizio sull'eventuale dimostrazione della colpevolezza dell'imputato nel successivo dibattimento si è soffermato nel rilevare la totale insufficienza di prove sull'esercizio di fatto di concreti poteri di gestione sulle società da parte dell'imputato (pag.28 sentenza) e sul suo concorso nei reati ascritti, così che la decisione in esame risulta correttamente in incensurabilmente fondata sull'indiscusso potere del Giudice dell'udienza preliminare di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori oppure inidonei a sostenere l'accusa in giudizio, in ossequio alla duplice finalità di evitare dibattimenti inutili e di non pregiudicare situazioni che non sono immutabili (sopra citata: Cass. Sez. 4 sentenza 23 settembre 2010 n. 38586).

3.12)-Né tale conclusione è contraddetta dall'ultimo motivo proposto dal ricorrente riguardo all'omessa valutazione da parte del Gup dei possibili esiti delle intraprese rogatorie, atteso che anche sul punto la motivabile impugnata risulta congrua, avendo sottolineato i tempi lunghi per pervenire alla conclusione di tali rogatorie internazionali, a fronte della quale motivazione il PM ricorrente oppone, per un verso, deduzioni generiche quanto indimostrate sulla prossima conclusione delle stesse rogatorie e, per altro verso, omette di dimostrare la rilevanza delle medesime rogatorie ai fini della precipua dimostrazione sui poteri di gestione di fatto di Silvio Berlusconi nelle società esercitato ai fini delle condotte incriminate, limitandosi il PM a generiche deduzioni sulla possibilità che tali rogatorie siano suscettibili di "fornire un importante contributo conoscitivo sui fatti del procedimento" (pag. 16 ricorso), trascurando, per altro di considerare che la decisione del Gup viene emessa allo stato degli atti e che l'eventuale successivo insorgere di nuove prove, intervenute successivamente alla detta sentenza, possono essere valorizzate dopo la revoca ex art. 434 c.p.p. con la riapertura delle indagini. (Cassazione penale, sez. VI, 17/03/1999, n. 927)

3.12)-Consegue il rigetto del ricorso.


3.13)-Tale conclusione consente l'esame del motivo di censura sulla prescrizione dichiarata dal Gup per i fatti di cui al capo a) commessi fino al 27.04.2004 per i quali occorre osservare che, pur applicando il termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6 a causa delle interruzioni menzionate dal PM ricorrente e pur aggiungendo l'ulteriore termine di mesi 8 e gg.9 conseguente alla disposta sospensione del processo, il termine ultimo di prescrizione, per i fatti commessi fino al 27.04.2004, è comunque già decorso alla data del 06.05.2012, con conseguente rigetto del ricorso anche sul punto.

P Q M

Rigetta il ricorso.

Così deliberato in camera di consiglio, il 18.05.2012

Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico Gentile



Il Presidente
Dott. Alberto Macchia

